



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PENALE

Il giudice **Giovanni Ghini**, all'udienza del 26/3/09, ha pronunciato e pubblicato con motivazione contestuale lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

MENZZI WALTER

generalizzat. e imputat. come da

- decreto che dispone il giudizio
 - decreto di citazione a giudizio
 - decreto di giudizio immediato
 - richiesta di convalida e dell'arresto e di giudizio direttissimo
 - decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna
 - in atti allegato in copia
- Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza
- di oggi
- del 19/2/2009 e 10/3/09

Sentenza N. 445/09

del 26-3-2009

N. 738/08 Reg. Trib.

N. 6902/06 R.G.N.R.

Depositata

in Cancelleria

in udienza

il 27-4-2009

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15
disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27
disp. reg. il

N. _____ RCA



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
e del Giudice della Udienza Preliminare

N° 6902/06 R.G.N.R.

N° 1106/07 R.G. G.I.P.

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 33 bis-ter e 429 c.p.p. -

Il Giudice, Dott.ssa Cristina Beretti

all'esito dell'udienza preliminare in data odierna nell'ambito dell'emarginato processo a carico di:

MENOZZI WALTER nato a Reggio Emilia il 30-12-1975

libero - comparso -

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. A. Averna e G. Campanelli del
foro di Rovato

- presenti -

IMPUTAT DE REAT DI CUI

VD ALLEGATA COPIA DI RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

PARTI CIVILI:

PARTI OFFESE:

VD ALLEGATA COPIA DI RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile ed ha il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla citata udienza. In tale



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
e del Giudice della Udienza Preliminare

udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone con apposito atto e per tale successiva udienza avrà l'obbligo di comparire, come sarà espressamente precisato nell'atto medesimo

FONTI DI PROVA:
VD ALLEGATA COPIA DI RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89

P.Q.M.

Dispone il rinvio a giudizio de el predett o imputat o per i reati di cui in rubrica indicando el medesim o per la comparizione l'udienza innanzi al Tribunale di Reggio Emilia - sezione del dibattimento in composizione manuale (dott. G. Ghini), si precisa che trattasi di udienza di **programmazione** **ordinaria** , via Paterlini n.1 - Palazzo di Giustizia aula delle pubbliche udienze che si celebrerà il giorno 11 | 12 | 2008 alle ore 9.30 con l'avvertimento che non comparendo sarà giudicat o in contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti, o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati se contumaci o assenti ed alle altre parti private, non presenti alla udienza preliminare.

Reggio Emilia, 3 | 7 | 2008

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

108



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Reggio Emilia

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di
Reggio Emilia

Il Pubblico Ministero dott. Maria Rita Pantani, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. **MENOZZI Walter**, nato a Reggio Emilia il 30/12/1975 ivi residente in via Risorgimento n. 2 assistito e difeso di fiducia dagli avv. Angelo Averni e Giuseppe Campanelli del foro di Roma

IMPUTATO

per i seguenti reati:

- A) **Artt. 81 c.p., 73 DPR 309/90**, perché deteneva, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 legge cit. ed al fine di cederla a terzi, una bottiglia di circa 750 ml riempita per il 90 per cento, una lattina in plastica della capacità di 2 litri riempita per circa un terzo ed una bottiglietta della capienza di circa 250 ml riempita per metà contenenti sostanza stupefacente o psicotropa di cui alla tabella 1, di tipo NN-Dimetiltriptamina (DMT). In Reggio Emilia il 15 marzo 2005.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

prove documentali e testimoniali:

- informativa Guardia di Finanza Perugia 15 marzo 2005 ed allegati

- 110
- fermo Pm Perugia 14 marzo 2005 ed arresto in flagranza
 - perquisizione e sequestro
 - verbale di arresto
 - verbale udienza Gup Tribunale Perugia
 - consulenze tossicologiche dott.ssa Licata tabulati telefonici
 - interrogatorio dell'indagato

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE


l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato per il reato sopraindicato;

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Reggio Emilia, li' ~~17~~ marzo 2008

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Maria Rita Pantani)



MOTIVAZIONE

1. Che Walter Menozzi detenesse, senza alcuna autorizzazione, le sostanze descritte in epigrafe, è pacifico, come lo è che la detenzione fosse finalizzata ad un uso non esclusivamente personale.
2. I punti problematici di questo processo, invece, sono due, e attengono, l'uno alla tipicità, l'altro all'antigiuridicità della condotta, e vanno discussi nell'ordine.
3. Posto che nel nostro ordinamento la nozione di psicotropo, come quella di stupefacente, è tutta legale, il liquido sequestrato a Menozzi può ritenersi uno psicotropo nel senso della legge penale? Si tratta – anche questo è pacifico – di un decotto, ottenuto facendo bollire insieme due piante, i cui difficili nomi latini sono agli atti, delle quali una contiene la DMT, l'altra un principio che, impedendo la distruzione della DMT nello stomaco, ne assicura l'assorbimento da parte dell'organismo, consentendo così il prodursi dell'effetto: allucinazioni, dispersonalizzazione, aumento del tono dell'umore.
4. Poiché la DMT è tabellata, ma non lo sono le due piante, il problema, sulla scorta dell'insegnamento – pienamente condivisibile – di C 44229/2005, si presenta in questi termini: nel decotto, che dal punto di vista farmacologico è di certo una preparazione, l'effetto della DMT è concretamente potenziato rispetto all'utilizzo contemporaneo, al naturale, delle due piante?
5. La risposta può venire solo dalla scienza. L'esame dibattimentale del consulente tecnico, condotto con grande acume e puntualità dal pubblico ministero, ha portato a chiarire che, probabilmente, il decotto produce effetti di gran lunga superiori a quelli della semplice miscela delle due piante, ma che, in letteratura, non esistono studi comparati sull'una e sull'altra modalità di assunzione (ud. 19-2-2009, f. 43).
6. Qui bisogna intendersi: tutta la conoscenza scientifica, come quella storica, ha carattere probabilistico: l'ipotesi, mano a mano che resiste ai tentativi di falsificazione, e viene anzi corroborata dalle verifiche sperimentali, guadagna in credibilità razionale, senza mai raggiungere, tuttavia, quella certezza assoluta che è propria solo delle proposizioni tautologiche della logica e della matematica. Un'ipotesi abbastanza corroborata la chiamiamo legge scientifica e, benché costituisca solo un'approssimazione alla verità, destinata ad essere sostituita da approssimazioni migliori, la possiamo utilizzare come base non solo per attività speculative, ma anche pratiche, come la decisione di un caso giudiziale: niente di più pretende la pur impegnativa formula dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.
7. Ma nella nostra vicenda non abbiamo una legge scientifica, per sua natura probabilistica: oggetto di ipotesi, o, se si vuole, di conoscenza meramente probabilistica è ... la stessa esistenza della legge, perché, nonostante la molteplicità di spunti di riflessione offerti dalla farmacologia e dalla fisiologia, uno studio comparativo, che riguardi specificamente la questione sul tappeto, non esiste, come ci ha ricordato il consulente tecnico (dell'accusa, si badi!).
8. Il dubbio, se ci vogliamo esprimere così, non ha perso nulla della sua ragionevolezza: la regola di giudizio postula perciò una decisione finale favorevole all'imputato.
9. La mancanza di un fatto tipico impedisce la considerazione del profilo dell'antigiuridicità: resta perciò impregiudicata la questione, di grande interesse e non minore difficoltà, se l'uso rituale del decotto, nell'ambito di un culto religioso, possa comunque beneficiare, con gli effetti previsti dall'art. 51 c.p., di una qualche tutela come esercizio della libertà garantita dall'art. 19 Cost.

P.Q.M.

il giudice, visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non sussiste;

motivazione in 90 giorni.

Reggio Emilia, 26-3-2009

Il giudice
Giovanni Ghini

27. APR. 2009

Menzoni